

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 8

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato MUZIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla vicenda dell'ACNA di Cengio

Presentata il 28 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ACNA è insediata nel comune di Cengio (Savona) in un sito, utilizzato a scopi industriali fin dal 1882, posto al confine tra le regioni Liguria e Piemonte, sulla riva destra del fiume Bormida, a circa 20 chilometri dalle sorgenti e a 130 chilometri dalla foce del medesimo.

I primi problemi di inquinamento conseguenti alla presenza industriale compaiono già nel 1909, quando vengono chiusi i pozzi d'acqua potabile delle località di Saliceto, Camerana e Monesiglio a seguito di sentenza emessa dal pretore di Mondovì.

Negli anni '30 viene completata la trasformazione dell'azienda per la produzione di coloranti e intermedi, che è poi continuata fino ai nostri giorni generando un inquinamento notevole dell'acqua, dell'aria e del suolo in un'area che giunge ad interessare addirittura il Po, tramite il Tanaro.

La responsabilità dell'ACNA nel disastro ambientale verificatosi nella Val Bormida è inequivocabile, come risulta dalle sentenze giudiziarie e dagli studi prodotti sia da singoli esperti che da numerose e autorevoli commissioni, oltre che dalle ammissioni della stessa azienda sulla situa-

zione « pregressa ». Con tale termine l'ACNA tentava e tenta di minimizzare il problema ambientale che continua invece ad alimentarsi proprio grazie al permanere della sua presenza attiva in Val Bormida.

L'ACNA ha sempre ammesso, ogni volta che è stata colta in fallo, di avere nel passato inquinato ed ha sempre assicurato che ciò non sarebbe più successo in futuro.

Lo stato di degrado ambientale, agricolo, turistico, industriale e civile reggiunto dalla Val Bormida a causa della presenza inquinante dell'ACNA è stato tale che nel 1987 la stessa veniva dichiarata « area ad alto rischio di crisi ambientale ». Essa risulta dunque essere una delle prime aree classificate in tal modo rendendo evidente, anche sotto il profilo giuridico, la grave alterazione dell'equilibrio ecologico della zona. Peraltro le indagini hanno rilevato la presenza, nel sito interessato dall'impianto ACNA, di circa 30 milioni di metri cubi di terre mescolate a fanghi e a rifiuti chimici nocivi. Una vera e propria discarica di rifiuti contaminanti, pericolosissima !

A quella dichiarazione non sono seguiti però programmi e azioni efficaci per l'eliminazione delle cause oltre che delle conseguenze dell'alto rischio rilevato, ma sono state soltanto realizzate alcune opere, né sufficienti né efficaci per garantire la sicurezza ambientale e sanitaria e la cessazione dell'inquinamento, e infine si è proposto di costruire un inceneritore di rifiuti industriali (RESOL).

Risultano finora le seguenti spese (ma i dati andrebbero aggiornati):

a) di svariate decine di miliardi di lire per costruire barriere di contenimento attorno ai depositi di sostanze tossiche e nocive, barriere del resto di scarsissima utilità;

b) di oltre 50 miliardi di lire da destinare al piano di risanamento della Val Bormida, piano mai decollato;

c) di 2,3 miliardi di lire versati all'Ansaldo S.p.a. per redigere la prima bozza del piano di risanamento della Val Bormida, che in pratica è risultato essere una specie di fotocopia di quello relativo al Lambro-Seveso;

d) di oltre 5 miliardi di lire per il monitoraggio della Val Bormida e per la ricerca di diossine, senza riuscire a stabilire la mappatura dei depositi di rifiuti presenti nel sottosuolo e sul suolo del sito dell'ACNA e il livello di rischio esistente per la salute della popolazione;

e) di circa 50 miliardi di lire per la costruzione dell'inceneritore per rifiuti tossici e nocivi di origine industriale, nonostante la volontà contraria espressa nel 1990 dal Parlamento.

La decisione di realizzare l'impianto RESOL ha avuto recentemente il via libera della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, nonostante in precedenza per ben due volte la stessa commissione avesse espresso invece un parere negativo.

Tale valutazione incontra tuttavia l'opposizione decisa della comunità locale. Del resto è stata a suo tempo la stessa presidente della commissione di valutazione di impatto ambientale ad affermare (audizione dell'11 ottobre 1995 presso la commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio) che: « se analizziamo le motivazioni delle osservazioni... risulta che una fortissima motivazione deriva dal fatto che l'ACNA ha troppo inquinato per consentire che questo avvenga ancora in qualsiasi forma e in qualsiasi quantità, per cui anche un grammo è inaccettabile. Si è prodotta una lacerazione... ».

Insomma, il dissenso della popolazione lascia intendere che è stato superato il limite di sopportazione, tanto che vengono osteggiati anche gli interventi che si presentano nella veste di azioni di bonifica e di risanamento.

Sono diffusi il sospetto e la convinzione che la costruzione dell'impianto RESOL sia qualcosa di diverso da quel che si presenta, un investimento piuttosto in linea con la volontà dell'ACNA di costruirsi un futuro nel trattamento dei rifiuti industriali che un mero intervento di risanamento ambientale, di durata programmabile e finalizzata.

E meraviglia l'opinione pubblica l'accettazione di un impianto per il quale vi

sono volute una sentenza del Consiglio di Stato e le pressioni della regione Piemonte per poter avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale e per il quale vi sono già state reiterate bocciature da parte della medesima commissione.

Né si può evitare di considerare che il comportamento tortuoso, prima accennato, dell'ACNA e il susseguirsi non sempre lineare degli eventi hanno scosso l'opinione pubblica e l'hanno resa dubbiosa circa la credibilità tecnico-scientifica delle varie decisioni e pronunce.

Perciò s'impone un momento ulteriore di analisi, un approfondimento meditato sull'insieme della situazione ambientale e socio-economica determinatasi nell'area interessata dall'inquinamento dell'ACNA. La stessa commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha infatti inserito la realizzazione dell'impianto RESOL nel contesto di un insieme coordinato di azioni in modo da garantire condizioni ritenute accettabili di sicurezza, stabilendo inoltre una durata limitata dell'impianto medesimo.

Queste stesse condizioni e prescrizioni debbono a nostro avviso essere adeguatamente e preventivamente indagate per non originare ancora una volta una situazione nella quale l'impianto viene comunque realizzato, anche in parziale difformità dal

progetto, proprio con la motivazione che ad esso si è già dato avvio e ogni ulteriore problema che si affacciasse in concreto nella realtà della costruzione non deve impedire la realizzazione dell'opera e non può procurare la perdita delle risorse ormai investite.

Nel corso della XII legislatura fu istituita una Commissione parlamentare di inchiesta che non è riuscita, di fatto, a chiudere i propri lavori per l'interruzione anticipata della legislatura: la Commissione infatti ha formulato il testo di una relazione finale, ricca di informazioni ma non sufficientemente discussa e valutata, dato il momento elettorale nel quale in effetti essa era venuta alla luce.

Appare quindi necessario ricostituire una Commissione parlamentare di inchiesta che prosegua il lavoro iniziato e già a buon punto e lo porti a conclusione, verificando se vi sono serie motivazioni e convenienze nel continuare a tenere aperta l'ACNA; se sia tecnicamente realizzabile, e in che termini di contesto, la soluzione proposta di costruire l'impianto RESOL al fine di smaltire i rifiuti presenti o accumulati negli anni nel sito dell'ACNA: se, infine, siano riscontrabili responsabilità e colpe da parte dell'azienda e delle istituzioni preposte in merito all'inquinamento della Val Bormida.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) prendere conoscenza delle indagini effettuate fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione da parte delle autorità pubbliche sull'ACNA di Cengio e sul relativo impianto RESOL, nonché dei programmi, dei progetti e delle relazioni dell'ACNA in merito alle attività svolte e ai sistemi di protezione dall'inquinamento adottati;

b) acquisire tutta la documentazione predisposta dalle regioni Piemonte e Liguria, dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, dagli enti locali compresi nelle aree « ad elevato rischio di crisi ambientale » ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1987, e gli studi svolti da enti di ricerca, da ricercatori e da organismi associativi che abbiano compiuto indagini di merito;

c) accertare la validità del progetto denominato RESOL sotto il profilo della non emissione di sostanze tossico-nocive nell'ambiente e del trattamento degli inquinanti prodotti, nonché sotto il profilo dell'utilizzo delle migliori risorse tecnologiche attuali;

d) accertare la situazione dell'ambiente e le condizioni di salute degli abitanti anche attraverso la collaborazione delle autorità pubbliche e in particolare di quelle sanitarie locali;

e) accertare eventuali responsabilità o mancanze da parte della direzione dell'azienda, dei funzionari preposti al controllo dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini;

f) accertare eventuali responsabilità in ordine all'occultamento della presenza di composti tossico-nocivi.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, e in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 3.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il presidente, un vice presidente e un segretario con votazione a scrutinio segreto.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

ART. 5.

1. La Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi alle indagini svolte da altre autorità amministrative; può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

ART. 6.

1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, di-

chiarare di non procedere in seduta pubblica.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento, prorogabili per ulteriori tre mesi, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

ART. 8.

1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro quindici giorni dalla data di adozione della presente deliberazione.

ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.